

La Regione delega l'autorizzazione

Tutela del paesaggio / Competenze negli enti locali

Lunedì 8 Maggio 2006 - N. 124 — PAGINA 45

Il Codice Urbani è stato modificato anche nella parte che riguarda il paesaggio. Un altro decreto, il Dlg 157/2006, è stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 102 del 27 aprile 2006. Le principali innovazioni riguardano l'autorizzazione paesaggistica, il regime sanzionatorio e la pianificazione paesaggistica.

• Autorizzazione paesaggistica. Le novità significative sono due. La prima prevede che le Regioni che non intendano esercitare direttamente la funzione autorizzatoria possano delegarla alle Province, a unioni tra Comuni o a consorzi di enti locali. I Comuni potranno lasciare le autorizzazioni solo se la Regione ha approvato il piano paesaggistico a seguito della sua elaborazione congiunta con i ministri per i Beni e le attività culturali e dell'Ambiente e a condizione che gli stessi Comuni abbiano adeguato lo strumento urbanistico o di disegno dell'autorizzazione, oltre che obbligatorio, "resta" vincolante. Ciò in deroga alla regola generale per cui, una volta approvato il piano paesaggistico, il parere è obbligatorio ma non vincolante. La seconda novità riguarda la possibilità di rilasciare l'autorizzazione in sanatoria, successivamente alla realizzazione degli interventi. Il Codice Urbanistico contiene un divieto espresso di autorizzazione postuma. Ma la legge delega in materia ambientale, modificando il Codice, aveva previsto la possibilità di condonare abusi paesaggistici minori. Questo condono metteva al riparo il trasgressore dalle sanzioni amministrative, come quella ripristinatoria. E, soprattutto, non consentiva a chi aveva commesso l'abuso di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, né cessarlo presupposto per chiedere il permesso di costruire in sanatoria. •

La nuova norma, risolvendo l'incongrua formulazione della legge delega, dà facoltà di richiedere l'autorizzazione paesaggistica anche dopo la realizzazione postuma. Ma la legge delega in materia ambientale, modificando il Codice, aveva previsto la possibilità di condonare abusi paesaggistici minori. Questo condono metteva al riparo il trasgressore dalle sanzioni amministrative, come quella ripristinatoria. E, soprattutto, non consentiva a chi aveva commesso l'abuso di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, né cessarlo presupposto per chiedere il permesso di costruire in sanatoria. •

La nuova norma, risolvendo l'incongrua formulazione della legge delega, dà facoltà di richiedere l'autorizzazione paesaggistica anche dopo la realizzazione postuma. Ma la legge delega in materia ambientale, modificando il Codice, aveva previsto la possibilità di condonare abusi paesaggistici minori. Questo condono metteva al riparo il trasgressore dalle sanzioni amministrative, come quella ripristinatoria. E, soprattutto, non consentiva a chi aveva commesso l'abuso di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, né cessarlo presupposto per chiedere il permesso di costruire in sanatoria. •

La nuova norma, risolvendo l'incongrua formulazione della legge delega, dà facoltà di richiedere l'autorizzazione paesaggistica anche dopo la realizzazione postuma. Ma la legge delega in materia ambientale, modificando il Codice, aveva previsto la possibilità di condonare abusi paesaggistici minori. Questo condono metteva al riparo il trasgressore dalle sanzioni amministrative, come quella ripristinatoria. E, soprattutto, non consentiva a chi aveva commesso l'abuso di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, né cessarlo presupposto per chiedere il permesso di costruire in sanatoria. •

FRANCESCO MARZARI